

## **LEGGE REGIONALE 7 agosto 1999, n. 23**

### **Norme per il trasporto pubblico locale.**

(BUR n. 83 del 13 agosto 1999)

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 2 maggio 2001, n. 7, 13 agosto 2001, n. 18, 7 agosto 2002, n. 33, 29 dicembre 2004, n. 36, 28 dicembre 2006, n. 18, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22 e 12 giugno 2009, n. 19)*

### **Art. 22<sup>1</sup>**

(Agevolazioni tariffarie)

1. Le tessere di libera circolazione in vigore cessano di validità il 31 Dicembre 1999.
2. *Hanno diritto ad usufruire della tessere di libera circolazione, limitatamente ad una sola tratta di viaggio o per l'intera area urbana, le seguenti categorie di cittadini:*
  - a) i Cavalieri di Vittorio Veneto;
  - b) gli invalidi di guerra, gli invalidi per servizio e gli invalidi civili di guerra, dalla 1° alla 5° categoria, ed i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;
  - c) i ciechi civili con cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione ed i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;
  - d) gli invalidi del lavoro, ai quali sia stata accettata una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
  - e) gli invalidi civili che siano pensionati ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, e gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;
  - f) i sordomuti che siano pensionati ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2 bis. *Ai fini del rilascio delle tessere di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionale, la documentazione necessaria deve essere inoltrata al competente Assessorato regionale ai trasporti per il tramite delle associazioni delle categorie interessate, che ne hanno, per legge, la rappresentanza e la tutela.<sup>2</sup>*
- 2 ter. *La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la concessione delle tessere di libera circolazione alla categorie di cittadini di cui al comma precedente, anche definendone gli ambiti territoriali di validità delle agevolazioni la cui spesa comunque non può essere complessivamente superiore allo stanziamento annuale previsto a tale titolo nel bilancio regionale.*

---

<sup>1</sup> Articolo così modificato dall'art. 4 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7

<sup>2</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36

*2 quater. Hanno diritto ad usufruire della tessera di libera circolazione sull'intera rete regionale urbana ed extraurbana i non vedenti con cecità assoluta e gli invalidi di qualsivoglia categoria con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con diritto all'accompagnamento, nonché i non vedenti con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, e gli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa con diritto di accompagnamento.<sup>3</sup> La tessera di libera circolazione sull'intera rete con validità annuale è rilasciata a richiesta dell'avente diritto, dal Dipartimento Trasporti, in unico esemplare per invalido e accompagnatore, non utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore.<sup>4</sup>*

3. Hanno diritto ad usufruire di agevolazioni tariffarie le seguenti categorie di cittadini:

- a) i soggetti titolari di pensione minima o integrata al minimo corrisposta dall'INPS o da altri Istituti previdenziali;
- b) gli studenti ed i lavoratori dipendenti che utilizzano autoservizi extraurbani di linea per raggiungere la scuola ed il posto di lavoro.

4. L'agevolazione tariffaria di cui al comma precedente è determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore al 50 per cento del premio previsto dalla tariffa ordinaria per il rilascio dei titoli di viaggio corrispondenti e limitatamente ad una sola relazione di viaggio.

5. È riconosciuto il diritto di libera circolazione a favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al *Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo della Guardia di Finanza, agli Agenti di Polizia Penitenziaria, purché *in possesso della tessera di riconoscimento rilasciata dalla rispettiva amministrazione di appartenenza*<sup>5</sup>, nonché a favore dei titolari di tessere di servizio rilasciate dalla direzione generale della M.C.T. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Restano ferme le eventuali agevolazioni di viaggio per i dipendenti delle aziende di trasporto, ove ciò sia previsto da specifiche norme del contratto collettivo di lavoro o da altri regolamenti.

6. Le condizioni e le modalità per il rilascio delle tessere di libera circolazione sulle aree urbane sono stabilite dai Comuni ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142.

---

<sup>3</sup> Comma così integrato dall'art. 4, comma 3 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.

<sup>4</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 10, della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

<sup>5</sup> Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, della L.R. 29 dicembre 2004, n. 36 e successivamente modificato dall'art. 31, comma 3, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9, ulteriormente modificato dall'art. 56, comma 1, della L.R. 12 giugno 2009, n. 19, che sostituisce le parole «nell'uniforme prevista dall'ordine di servizio e solo se in servizio di pubblica sicurezza» con le parole «in possesso della tessera di riconoscimento rilasciata dalla rispettiva amministrazione di appartenenza».